



TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **6165/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. VERARDI GIANMARCO, elettivamente domiciliato in VIA FONTE D'ABISSO 21 MODENA presso il difensore avv. VERARDI GIANMARCO

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*),

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. BERALDI DOMENICO e dell'avv. VACCARI SIMONE, VIA GIOVANNI SABBATINI 13 MODENA, elettivamente domiciliato in Via Sabbatini 13 MODENA presso il difensore avv. BERALDI DOMENICO,

RESISTENTE/I

Il Giudice Alessandro Bagnoli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/01/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 19 dicembre 2025, la dott.ssa *Parte_1* ha chiesto la revoca del dott. *Controparte_2* dalla carica di liquidatore dell' [...] *Controparte_1*

per assertedo conflitto di interessi e la nomina di un nuovo liquidatore, lamentando irregolarità nella gestione della liquidazione e pregiudizio imminente e irreparabile.

Con decreto del 24 dicembre 2025, questo Tribunale fissava udienza per la comparizione delle parti al 29 gennaio 2026, assegnando termine per la notificazione del ricorso e per il deposito di memoria difensiva.

I convenuti si costituivano con memoria difensiva del 27 gennaio 2026, eccependo l'incompetenza del Tribunale, il difetto di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire della

ricorrente e l'insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 29 gennaio 2026 le parti si riportavano ai rispettivi atti, con riserva del Giudice.

1. Difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire.

La questione preliminare eccepita dal resistente in ordine al difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire della ricorrente risulta fondata e assorbente e consente, in virtù del principio della ragione più liquida, di prescindere dall'esame della questione — pur logicamente pregiudiziale — relativa alla competenza.

La dott.ssa *Pt_1* ha esercitato il recesso dall' *Parte_2* [...] (ora *CP_1* in liquidazione) in data 10.7.2024, come risulta dalla documentazione prodotta. Tale recesso ha determinato la cessazione della qualità di associata e, conseguentemente, la perdita di ogni diritto di partecipazione alla gestione dell'ente, inclusa la fase liquidatoria.

La disciplina statutaria, accettata dalla ricorrente, prevede che la liquidazione della quota dell'associato receduto avvenga mediante l'assegnazione dei rapporti contrattuali con i clienti e dei crediti maturati, “null'altro potendo l'associato pretendere dallo *CP_3*”.

Tale regolazione risulta già avvenuta, come confermato dalla stessa comunicazione della *Pt_1* del 31 ottobre 2024 con cui la stessa dichiarava di aver "provveduto a ritirare relativamente ai miei clienti... tutta la documentazione contabile e fiscale".

Avendo già ricevuto la liquidazione della propria quota secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, la ricorrente è priva di legittimazione attiva e di interesse ad ottenere provvedimenti inerenti alla gestione liquidatoria dell'associazione, non rivestendo più la qualità di associata né vantando un interesse giuridicamente rilevante rispetto all'amministrazione del patrimonio sociale.

2. Difetto del *fumus boni iuris*.

Anche a voler prescindere dall'esame del profilo che precede, il ricorso è comunque carente del requisito del *fumus boni iuris*.

Le doglianze della ricorrente si fondano infatti – allo stato – su mere allegazioni, peraltro generiche, circa presunte irregolarità contabili e ipotetici conflitti di interesse, senza che vengano forniti elementi circostanziati, documenti o riscontri oggettivi idonei a sostenere la richiesta di revoca del liquidatore.

Al contrario, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente – pur valutata nella prospettiva sommaria propria della fase cautelare – emerge che il dott. CP_2 avrebbe operato nell'interesse dell'Associazione, assumendo anche oneri personali: risulta infatti che egli abbia provveduto al pagamento di debiti per oltre 300.000 euro e alla regolarizzazione della posizione fiscale dell'ente, attività che appaiono coerenti con un corretto svolgimento del mandato liquidatorio.

Giova altresì richiamare l'art. 24 dello Statuto associativo, il quale prevede espressamente che «la carica di liquidatore verrà assunta da uno o più associati».

Tale disposizione conferma la legittimità dell'assunzione dell'incarico di liquidatore da parte del dott. CP_2 quale unico socio superstite, rendendo, peraltro, poco plausibile la sussistenza di un conflitto di interessi.

Alla luce di tali elementi, non sembra emergere – quantomeno in questa fase – alcun comportamento pregiudizievole per l'CP_1 da parte del liquidatore, che anzi avrebbe sostenuto personalmente parte dei costi necessari alla liquidazione.

La giurisprudenza, peraltro, richiede ai fini della revoca del liquidatore la ricorrenza di una giusta causa, la cui dimostrazione deve basarsi su fatti concreti e significativi: requisito che, nel caso di specie, non appare allo stato soddisfatto, pur sulla base del sommario esame proprio della presente fase cautelare.

3. Difetto del *periculum in mora*.

Il ricorso difetta altresì del requisito del *periculum in mora* richiesto dall'art. 700 c.p.c., il quale presuppone la dimostrazione di un pregiudizio imminente e irreparabile, non fronteggiabile mediante gli ordinari rimedi di merito.

La ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato, l'esistenza di un pregiudizio attuale, concreto e irreversibile. Le relative deduzioni risultano infatti del tutto generiche: ci si limita ad affermare che la durata del giudizio ordinario potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione, senza indicare quali atti, scadenze, iniziative o effetti pregiudizievoli – certi o anche solo verosimili – renderebbero inidonei i rimedi a cognizione piena.

Non è più persuasivo il riferimento a presunte iniziative del resistente volte a sottrarre il proprio patrimonio ad eventuali azioni di responsabilità: si tratta di mere allegazioni, prive di riscontro, che non consentono di configurare un rischio attuale di dispersione patrimoniale o di vanificazione del giudizio di merito.

Va poi rilevato che le doglianze della ricorrente attengono esclusivamente a pretese di natura patrimoniale, come tali integralmente tutelabili in sede di merito – anche arbitrale – mediante le ordinarie azioni esperibili.

Nel caso di specie, peraltro, la procedura di liquidazione risulta in fase avanzata: una parte significativa dei debiti risulta già estinta o oggetto di piani di rientro, e non emergono elementi idonei a far dubitare della conservazione del patrimonio sociale né del corretto proseguimento delle operazioni liquidatorie.

Inoltre, la pendenza del giudizio arbitrale – con udienza già fissata per il 27 marzo 2026 – conferma l'assenza di una urgenza qualificata che giustifichi l'anticipazione degli effetti della tutela di merito mediante lo strumento cautelare.

Infine, non appare fondato neppure il paventato rischio di cancellazione della società 10 Lire S.r.l. in liquidazione, richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'urgenza.

La documentazione in atti dimostra, al contrario, che la società è stata ammessa al passivo della procedura di liquidazione *Pt_3* per l'importo di euro 252.478,15, circostanza che esclude una prospettiva di cancellazione imminente. A ciò si aggiunge quanto dichiarato in udienza dal dott. *Controparte_2* il 29 gennaio 2026, il quale ha confermato che sia la *Parte_4* sia la 10 Lire S.r.l. risultano attive e che non vi è alcuna intenzione di procedere alla loro cancellazione.

4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo alla ricorrente e, ad ogni modo, respinto per la mancata dimostrazione dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla dott.ssa *Parte_1* [...] per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire e/o comunque lo rigetta per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente, che liquida in Euro 4.227 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022.

Si comunichi.

Modena, 17 febbraio 2026

Il Giudice

Alessandro Bagnoli